II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1996

che intima al governo italiano di fornire tutti i documenti, le informazioni ed i dati relativi all'aiuto alla ristrutturazione del settore dei trasporti stradali e di sospendere immediatamente l'erogazione di qualsiasi nuovo aiuto

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/543/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 5, 92 e 93,

visto l'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, in particolare gli articoli 61 e 62,

considerando quanto segue:

(1) Con lettera del 19 aprile 1991 [1], la Commissione ha comunicato alle autorità italiane la sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti di un progetto di aiuto di Stato inteso a ristrutturare il settore dei trasporti stradali in Italia.

(2) In seguito all'apertura della procedura, la Commissione è venuta a conoscenza, attraverso la Gazzetta ufficiale italiana, che le autorità italiane avevano adottato la legge 5 febbraio 1992, n. 68 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 35 del 12 febbraio 1992, pagina 3), che istituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato dagli effetti identici a quelli dell'aiuto originariamente previsto nella notifica del regime sopra menzionato, effettuata dalle autorità italiane in data 13 settembre 1990, nonché il decreto 27 giugno 1992 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 163 del 13 giugno 1992, pagina 12), che prevede la possibilità di rilasciare un numero di autorizzazioni superiore del triplo al numero di autorizzazioni che sarebbero rilasciate in base all'articolo 9 della legge n. 68 (cessazione anticipata dell'attività).

(3) Sulla base di tali informazioni, la Commissione ha deciso di estendere alle misure sopra indicate la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, già avviata per la pratica C 17/91 [2].

(4) Il quadro giuridico alla base del regime di aiuti è pertanto costituito dalle seguenti norme:

— legge 5 febbraio 1992, n. 68 «Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi» (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 35 del 12 febbraio 1992, pagina 3);

— decreto 27 giugno 1992 «Rilascio di nuove autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi» (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 163 del 13 giugno 1992, pagina 12);

— decreto 29 ottobre 1992 «Disposizioni concernenti i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di cui alla legge 5 febbraio 1992» (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 15 del 20 gennaio 1993, pagina 15);

— decreto 3 dicembre 1992 «Versamento contributivo per gli autotrasportatori che cessino l'attività di impresa» (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 301 del 23 dicembre 1992, pagina 6);

[1] Pubblicata in GU n. C 137 del 28. 5. 1991, pag. 3.

[2] Pubblicata in GU n. C 66 del 9. 3. 1993, pag. 3.

— decreto 26 aprile 1993 «Disposizioni concernenti la ripartizione dei fondi disponibili tra le diverse finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 68»;

— decreto legge 29 marzo 1995, n. 92 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 marzo 1995), decreto legge 30 maggio 1995, n. 205, decreto legge 28 luglio 1995, n. 311 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio 1995) e decreto legge 26 settembre 1995, n. 402 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 27 settembre 1995), non convertiti in legge (cfr. Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 1995).

(5) L'aiuto notificato aveva lo scopo di consentire la ristrutturazione del settore, in modo che questo fosse pronto per il mercato unico del 1993, in particolare favorendo la fusione di imprese e la creazione di consorzi e di cooperative. Per conseguire tale obbiettivo, il regime originariamente previsto comportava diverse misure (cfr. legge n. 68/1992), vale a dire:

misura A:

incentivi fiscali in caso di fusione di imprese iscritte da almeno tre anni (articolo 3, paragrafo 1);

misura B:

incentivi all'acquisto o all'acquisizione in locazione finanziaria con facoltà di compera di autoveicoli nuovi in caso di fusione di imprese (articolo 3, paragrafo 2, e articolo 4);

misura C:

agevolazioni alle imprese per investimenti (articolo 6);

misura D:

fiscalizzazione totale, per un biennio, degli oneri sociali gravanti in relazione alla retribuzione dei dipendenti che seguono un'azione di formazione (articolo 8);

misura E:

incentivi per la cessazione dell'attività per gli imprenditori o i soci di cooperative a proprietà indivisa che abbiano superato i 60 anni se uomini e i 55 se donne e che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada senza dipendenti (articolo 9);

misura F:

fiscalizzazione totale, per un biennio, degli oneri sociali derivanti dall'assunzione, alle dipendenze di imprese esercenti il trasporto di merci su strada, di imprenditori che, fino a quel momento, avevano esercitato l'attività di trasportatori autonomi (articolo 10).

(6) Viste le modifiche subite dal progetto iniziale del regime di aiuti, nonché dalle variazioni del tasso di cambio, gli importi finanziari attualmente previsti dalle autorità italiane non sono ben definiti e sembrano aver subito notevoli variazioni successivamente alla notifica iniziale. In occasione di una riunione di esperti tenutasi il 25 settembre 1995, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che il bilancio globale previsto per gli anni 1995, 1996 e 1997 era pari a 378,1 Mld di LIT (189 Mio di ECU), senza specificare la ripartizione di tale importo per ciascuna misura di aiuto.

(7) In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, questo quadro giuridico è stato attuato soltanto per gli aiuti del 1992, e tra questi i soli che sono stati effettivamente applicati sono stati quelli relativi alla cessazione dell'attività, in quanto per le altre misure non è stata presentata alcuna richiesta. Inoltre, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione un accordo concluso con le associazioni professionali il 17 marzo 1995, in base al quale la legge n. 68 sarebbe stata prorogata per tre anni, ma le autorità italiane avrebbero attuato soltanto le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) (promozione del trasporto combinato), e agli articoli 8 (formazione professionale) e 9 (cessazione anticipata dell'attività dei trasportatori senza dipendenti).

(8) In effetti, dopo l'apertura della procedura suddetta hanno avuto luogo numerosi scambi di informazioni tra le autorità italiane ed i servizi della Commissione. Nella lettera del 22 dicembre 1993, le autorità italiane hanno informato la Commissione dell'adozione, da parte del Consiglio dei ministri, di un disegno di legge («Disposizioni in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi») che, all'articolo 2, modifica sostanzialmente la legge n. 68/1992 per adeguarla alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Tale articolo eliminerebbe le misure di aiuto maggiormente in contrasto con il diritto comunitario sotto il profilo della compatibilità, ma manterrebbe la possibilità di concedere incentivi fiscali (articolo 3, paragrafo 1 della legge) e misure a favore della formazione professionale dei trasportatori stradali (articolo 8 della legge), del trasporto combinato [articolo 6, lettera c) della legge] e della cessazione anticipata dell'attività dei trasportatori senza dipendenti (articolo 9 della legge).

(9) In seguito a due richieste di informazioni complementari della Commissione del 22 febbraio 1994 e del 12 aprile 1995, con una lettera protocollata dalla direzione generale dei Trasporti il 17 luglio 1995, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che il progetto di legge di modifica non era stato approvato nel dicembre 1993 per lo scioglimento delle Camere e per difficoltà politiche interne in Italia e che, di conseguenza, la legge n. 68 era stata prorogata dal decreto legge 29 marzo 1995, n. 92 sopraindicato, attraverso un accordo con

le associazioni dei trasportatori stradali (di cui veniva trasmessa copia), ma che esclusivamente le disposizioni degli articoli relativi alle misure di promozione della cessazione dell'attività, di aiuto al trasporto combinato e di formazione professionale avrebbero trovato applicazione mediante decreti di esecuzione. Nella medesima occasione, le autorità italiane hanno informato la Commissione del fatto che i decreti di esecuzione erano ancora in corso di elaborazione e che sarebbero stati trasmessi alla Commissione non appena possibile, corredati delle altre informazioni richieste nell'ultima lettera.

(10) Il 25 settembre 1995 si è svolta a Bruxelles una riunione tra i rappresentanti della Commissione e le autorità italiane che aveva lo scopo di chiarire alcune questioni giuridiche prima dell'adozione definitiva dei decreti ministeriali di esecuzione. Gli esperti italiani hanno confermato che sarebbero state applicate esclusivamente le disposizioni dell'articolo 6, lettera c), e degli articoli 8 e 9 della legge n. 68, vale a dire le misure a favore del trasporto combinato, della formazione professionale e della cessazione dell'attività. Gli esperti italiani hanno inoltre confermato che la legge n. 68 non aveva costituito diritti presso eventuali beneficiari (eccezion fatta per le disposizioni sulla cessazione dell'attività nel 1992), dal momento che i decreti di esecuzione non erano mai stati pubblicati.

(11) Con lettera del 21 novembre 1995, la Commissione ha trasmesso tutte le informazioni richieste dalle autorità italiane in occasione della suddetta riunione. In questa lettera, la Commissione ricordava alle autorità italiane che era ancora in attesa di una risposta scritta alla richiesta di informazioni del 12 aprile 1995, nonché di precisazioni relative allo stato di attuazione delle misure di aiuto e delle disposizioni legislative adottate, intese ad abrogare le misure di aiuto non approvate dalla Commissione e che figurano nella legge 5 febbraio 1992, n. 68. Le autorità italiane venivano inoltre invitate a trasmettere qualsiasi informazione relativa ad un'eventuale proroga dell'aiuto, con l'avvertenza che la Commissione avrebbe considerato qualsiasi proroga come rientrante nella procedura di aiuto C 17/91. Nella medesima occasione, le autorità italiane erano state avvisate che la Commissione avrebbe potuto ordinare la sospensione dell'aiuto ed intimare all'Italia di fornire tutte le informazioni necessarie e che, in mancanza, avrebbe potuto decidere sulla base delle informazioni esistenti. Per rispondere a questa lettera era stato concesso un termine di 15 giorni lavorativi.

(12) In seguito la Commissione è venuta a conoscenza del fatto che la legge n. 68 era stata nuovamente oggetto di una proposta di proroga con decreto legge 26 settembre 1995, ma che tale decreto non era stato convertito in legge ed era pertanto scaduto. Durante tutto il mese di gennaio 1996 hanno avuto luogo colloqui informali con le autorità italiane nel corso dei quali esse promettevano di fornire le informazioni richieste, ma a tutt'oggi tali informazioni non sono pervenute ai servizi della Commissione.

(13) Tenuto conto delle considerazioni che precedono e conformemente alla sentenza della Corte di giustizia in causa C-301/87 (Boussac) del 14 febbraio 1990, ulteriormente confermata dalla sentenza 13 aprile 1994 in cause riunite C-324/90 e C-342/90 (Pleuger) [1], in caso di violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE, la Commissione ha il potere di adottare una decisione provvisoria che obblighi lo Stato membro interessato, nel caso di specie l'Italia, a sospendere l'erogazione dell'aiuto ed a fornire alla Commissione tutti i documenti, le informazioni ed i dati necessari per esaminare la compatibilità delle misure di aiuto con il mercato comune.

(14) Inoltre, conformemente a tale giurisprudenza, se l'Italia non dovesse conformarsi alla presente decisione omettendo di fornire, entro sei settimane a decorrere dalla notifica della stessa, tutte le informazioni utili per valutare la compatibilità degli aiuti in questione, la Commissione potrebbe adottare una decisione definitiva in base alle informazioni di cui essa disporrà in quel momento; tale decisione potrebbe prevedere il recupero dell'aiuto erogato ed il pagamento di interessi calcolati a decorrere dalla data di erogazione dell'aiuto, al tasso di riferimento che è applicabile a tale data e che serve per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto dei diversi tipi di aiuto in tale Stato membro. Questa misura sarebbe necessaria per ristabilire «la siutazione precedente» [2], sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui l'impresa beneficiaria dell'aiuto illegalmente versato ha indebitamente goduto a decorrere dalla data di erogazione dell'aiuto.

(15) In effetti, nel caso in esame le autorità italiane sono state invitate dalla Commissione, come sopra descritto, in particolare con lettere del 5 luglio 1993, 18 aprile 1995 e 5 luglio 1995, a farle pervenire le informazioni complete relative all'aiuto in questione. La Commissione ritiene che in alcuni casi le risposte non siano state trasmesse ed in altri casi che le risposte ottenute siano insoddisfacenti ai fini della valutazione della compatibilità dell'aiuto con il diritto comunitario.

(16) Inoltre, le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti relativi all'anno 1992 sono stati attuati e che il 17 marzo 1995 è stato sottoscritto un accordo con le associazioni professionali per l'attuazione di una parte delle misure previste nel regime in questione. Nel corso del 1995 sono stati promulgati diversi decreti legge per prorogare il regime agli anni 1995/1996/1997.

[1] Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia 1994, pag. I-1205.

[2] Causa C-142/87. Sentenza della Corte del 21 marzo 1990. Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia, pag. I-959.

(17) Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura di valutazione di cui all'articolo 92, paragrafo 2, abbia condotto ad una decisione finale. Poiché il governo italiano ha attuato il regime di aiuti senza aver ottemperato all'obbligo di non esecuzione, il regime deve essere considerato illegittimo rispetto al diritto comunitario.

(18) In base alle considerazioni sopra esposte, i servizi della Commissione ritengono che sussista un grave rischio di distorsione della concorrenza e che sia opportuno ordinare la sospensione immediata dell'aiuto. Tale obbligo comporta non solo il fatto di astenersi dall'attuare le misure di aiuto descritte, ma anche di astenersi dall'adottare nuovi atti legislativi e regolamentari intesi ad introdurre le modalità di aiuto sopra indicate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Entro sei settimane dalla notifica della presente decisione, l'Italia deve fornire tutte le informazioni, i dati ed i documenti utili a consentire alla Commissione di esaminare la compatibilità con l'articolo 92 del trattato CE degli aiuti alla ristrutturazione del settore dei trasporti stradali esaminati nella pratica di aiuto di Stato C 17/91. Tali informazioni comportano in particolare precisazioni sui seguenti elementi:

1) Le modalità di esecuzione delle misure di aiuti alla formazione, di quelle intese a promuovere il trasporto combinato e della cessazione dell'attività nel settore dei trasporti stradali. In particolare, le autorità italiane devono fornire le informazioni che erano già state loro richieste con lettera del 12 aprile 1995 e che intendevano valutare le misure di aiuto in base al diritto comunitario applicabile, precisando i tipi di investimenti previsti per i materiali di trasporto combinato e le modalità degli aiuti alla formazione.

2) La possibilità di cumulare questo aiuto con altri regimi di aiuto in vigore, nonché il bilancio globale del regime di aiuto, precisando la ripartizione annuale per ciascuna misura.

3) Lo stato di esecuzione delle misure di aiuto contemplate dalla pratica, nonché le disposizioni legislative adottate intese ad abrogare le misure di aiuto non approvate dalla Commissione, che figurano nella legge 5 febbraio 1992, n. 68 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 febbraio 1992), che costituisce la base giuridica della pratica C 17/91. In questo senso, le autorità italiane devono confermare ufficialmente che le altre misure previste dalla legge n. 68 sono ritirate dal progetto di aiuto, in particolare quelle che si configurano come incentivi fiscali. In caso contrario, le autorità italiane dovranno trasmettere informazioni complete sulle modalità di esecuzione delle altre eventuali misure.

4) Inoltre, in base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il decreto legge italiano 26 settembre 1995 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 27 settembre 1995), all'articolo 3, proroga l'efficacia della legge n. 68 fino al 31 dicembre 1997 in base all'accordo con le associazioni professionali del 17 marzo 1995. Tuttavia, tale decreto non è stato convertito in legge. Le autorità italiane sono invitate a fornire informazioni sugli effetti della mancata conversione e su qualsiasi nuova proposta legislativa al Parlamento che abbia l'obiettivo di prorogare il regime di aiuto.

L'Italia può fornire qualsiasi altra informazione che essa ritenga utile per la valutazione della pratica.

Articolo 2

L'Italia deve sospendere immediatamente l'esecuzione di qualsiasi nuovo aiuto del tipo sopra descritto, in attesa della decisione finale in materia, e deve informare la Commissione, entro un termine di 15 giorni lavorativi, delle misure da essa adottate per conformarsi a tale obbligo. Questo prevede non soltanto il divieto di erogare gli aiuti già decisi, ma anche il divieto di adottare nuovi atti legislativi intesi a introdurre le modalità di aiuto sopra descritte.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1996.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione